

COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 63 Del 28-12-23

Oggetto: Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017, n.100 e dalla legge 30.12.2018, n. 145 e relazione Servizi Pubblici locali di rilevanza economica art 30 del D.lgs. n. 201/2022

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di dicembre con inizio alle ore 12:36 in Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Olivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Straordinaria** – in Prima convocazione.

Sono presenti:

PORCU GIACOMO	P	Melis Federica Giuseppa	P
Mua Michela	P	Pibia Rossano	P
Onali Andrea	P	Pillitu Marco	A
Manca Marta	P	Loche Barbara	P
Meloni Graziano	A	Pibia Giuseppe	P
Meloni Eleonora	P	Collu Chiara	A
Pinna Emanuele	P	Orru' Rebecca	A
Ena Cesare	P	Scalas Giosue'	P
Sarais Filippo	P		

risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Presidente Ena Cesare constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

Sarais Filippo
Pibia Rossano

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 19.08.2016 è stato emanato il D. Lgs. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), successivamente integrato e modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, e per ultimo dalla legge 30.12.2018, n. 145;
- ai sensi del predetto TUSP (art. 4) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il Comune, fermo restando quanto prima indicato, può costituire società o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP, ossia:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'art. 20 del TUSP sancisce che, fatta salva la revisione straordinaria di cui all'art. 24, comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le Pubbliche amministrazioni devono provvedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un eventuale piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione. Il piano di riassetto deve essere adottato nei casi in cui dall'analisi dell'assetto rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.
- In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano adottato;
- il piano di analisi dell'assetto complessivo delle società e l'eventuale piano di razionalizzazione sono:
 - comunicati alla struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche attraverso il Portale Tesoro;
 - inviati alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RILEVATO che:

- con deliberazioni del Consiglio comunale n. 38 del 29.09.2017 si è proceduto alla ricognizione straordinaria del sistema delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Uta alla data del 23.09.2016, ex art. 24 del TUSP;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 28/12/2018 si è proceduto alla prima ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Uta alla data del 31.12.2017 e si è dato atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 30/12/2019 si è proceduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Uta alla data del 31.12.2018 e si è dato atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30/12/2020 si è proceduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Uta alla data del 31.12.2019 e si è dato atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 23/12/2021 si è proceduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Uta alla data del 31.12.2020 e si è dato atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 29/11/2022 si è proceduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Uta alla data del 31.12.2021 e si è dato atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e degli atti consiliari sopra richiamati:

- non essendo stato adottato, nell'anno 2022 un piano di razionalizzazione, non si rende necessario predisporre la relazione sull'attuazione delle misure ivi previste;
- si rende necessario procedere, entro il 31 dicembre 2023, all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro;

RICHIAMATO l'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 dedicato al Riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica (TUSPL), recante *“Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”*, il quale prevede che: *“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

DATO atto, pertanto, che ai sensi dell'art. 30 citato:

- È previsto che i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti debbano effettuare annualmente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli Enti affidanti;
- In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023;

RITENUTO, sulla base delle prime indicazioni in merito che, riassumendo:

- la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione “tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”, ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);
- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto (con esclusione dei servizi in economia);
- vanno inclusi i servizi affidati *in house* e sopra soglia affidati senza gara;

CONSIDERATO che per l'art. 2, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 201/2022, sono “*servizi di interesse economico generale di livello locale*” o “*servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, “*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*”;

VERIFICATO che relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella “*Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D.lgs. n. 201/2022*”, che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, TPL su strada);

DATO atto che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. *utilities*, ossia:

Rifiuti

Idrico

Distribuzione del gas

TPL

mentre più difficile risulta l'individuazione di un perimetro fisso per i servizi locali di rilevanza economica non a rete;

PRESO atto che, per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete ricadenti nella disciplina del TUSPL (Servizio idrico integrato) la ricognizione di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 201/2022, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento *in house*, è rimessa agli enti competenti;

DATO atto che il Servizio idrico è svolto dalla Società Abbanoa S.p.A. che risulta essere il gestore unico del Servizio Idrico Integrato per tutta la Regione Sardegna, a seguito dell'affidamento "in house providing", avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito (ATO), oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS – consorzio obbligatorio), per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e ss. mm. e ii). Il servizio idrico integrato della Sardegna (S.I.I.) è un servizio pubblico essenziale di interesse generale somministrato in un unico ambito territoriale regionale. Il S.I.I. ha riunito, in applicazione alla normativa di settore, in una gestione unica, le precedenti numerose gestioni. Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l., a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici: il socio maggioritario è rappresentato dalla Regione Autonoma della Sardegna, nella misura del 70,94%, mentre 342 Comuni sardi detengono il resto delle azioni, nella percentuale complessiva del restante 29,06%. Per quanto appena esposto si conferma la natura di partecipazione obbligatoria della società Abbanoa S.p.A., in quanto trattasi di compagine societaria in house providing, costituita per la gestione d'ambito del servizio idrico integrato, in attuazione della disciplina regionale in materia;

VISTO il Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 (linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete) approvato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy che adotta le linee guida per la redazione del piano economico-finanziario e gli indici di qualità dei servizi a cui gli Enti Locali potranno attenersi per l'adozione degli atti necessari alla regolamentazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica);

DATO atto che, in fase di prima applicazione, le linee guida e gli indici individuati dal predetto decreto riguardano i seguenti servizi:

- impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
- luci votive;
- trasporto scolastico;

RICHIAMATA inoltre la catalogazione dei servizi effettuata dall'ANAC nel "Manuale utente - Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali", pubblicato sul proprio portale, per l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla nuova piattaforma della Trasparenza SPL;

DATO atto che nell'elencazione fornita da ANAC, appare difficile classificare come servizi pubblici locali alcuni dei servizi ivi indicati, quali ad esempio la riscossione dei tributi o i servizi amministrativi, che sono tipicamente servizi strumentali (come ormai acclarato dalla giurisprudenza: cfr. CDS, Sez. IV 5/03/2008 n. 2008 per la riscossione tributi), e che pertanto non costituiranno oggetto della analisi di cui al presente atto. In generale, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V,

12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività;

DATO atto in ogni caso e in linea generale che, deve essere l'ente locale a verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tenendo conto della realtà territoriale e anche dell'onere dell'adempimento;

DATO atto che i suddetti documenti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e verranno trasmessi contestualmente all'ANAC, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "*Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL*", dando evidenza della data di pubblicazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, espressi dal Responsabile dell'Area finanziaria;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, del d.lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco illustra la proposta posta all'O.d.g.;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Pibia G., Scalas e Loche e il Sindaco.

Alle ore 13.28 Rientra la Consigliera Collu;

Alle ore 13.30 Esce la Consigliera Collu;

Alle ore 13.43 Esce la Consigliera Manca M.,

Presenti 12 Assenti 5 (Meloni G., Manca M., Pillitu M., Orrù R. e Collu C.)

Con voti favorevoli 9 e contrari 3 (Consiglieri Pibia G., Loche, Scalas) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

1. di approvare la ricognizione, al 31/12/2022, delle società in cui il Comune di Uta detiene partecipazioni dirette e indirette, analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede piano di razionalizzazione;
3. di prendere atto del presente indirizzo programmatico per le azioni dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione di Controllo;

6. di approvare l'esito della ricognizione effettuata ai sensi dell'ex art 30 del D.lgs. n. 201/2022, (allegato B);
7. di pubblicare le presenti rilevazioni sui portali Mef e Trasparenza SPL;

Con voti favorevoli 9 e contrari 3 (Consiglieri Pibia G., Loche, Scalas) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

RIENTRA alle ore 13.46 la Consiglieria Collu;

Presenti 13 Assenti 4

Allegati:

Allegato A: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.lgs. 175/2016) relazione tecnica

Allegato B: Ricognizione ai sensi dell'art 30 del D.lgs. n. 201/2022

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.69 del 13-12-2023, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 18-12-2023

Il Responsabile del Servizio

F.to Rag. ALBA PAOLA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.69 del 13-12-2023, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile della proposta.

Data: 18-12-2023

Il Responsabile del Servizio

F.to Rag. ALBA PAOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ena Cesare

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Copia Conforme all'Originale ad uso amministrativo.

Uta, 02-01-2024